

COMUNE DI CORNATE D'ADDA

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. in data

IL SINDACO

ILVICE- SEGRETARIO GENERALE

(Fabio Quadri)

(Lebana Colombo)

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Norme generali ed ambito di applicazione.	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Finalità ed obiettivi	5
Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali	6
Art. 5 - Consultazione delle Parti Sociali	6
Art. 6 - Compiti degli uffici comunali	6
Art. 7 - Esercizio dell'attività	7
Art. 8 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione in aree mercatali	7
Art. 9 - Pubblicità dei posteggi liberi	9
Art. 10 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione	9
Art. 11 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Modalità di rilascio	9
Art. 12 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	10
Art. 13 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	10
Art. 14 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	11
Art. 15 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	11
Art. 16 - Indirizzi generali in materia di orari	12
Art. 17 - Festività	12
Art. 18 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare	12
Art. 19 - Condotta dei venditori	12
Art. 20 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico	13
Art. 21 - Presenza dell'operatore commerciale, dimostrazione del titolo, informazioni	13
Art. 22 - Calcolo delle presenze nelle mercati	13
Art. 23 - Istituzione, spostamento, soppressione, modifica	13
Art. 24 - Manifestazioni con esercizio occasionale dell'attività di vendita su aree pubbliche	14

A	Art. 25 - Aree commerciali private	. 14
TIT	OLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI	. 14
A	Art. 26 - Individuazione delle aree	. 14
A	Art. 27 - Utilizzo del posteggio	. 14
A	Art. 28 - Scambio reciproco di posteggio	. 15
A	Art. 29 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli	. 15
A	Art. 30 - Revoca della concessione del posteggio	. 16
A	Art. 31 - Spunta ed assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi	. 16
A	Art. 32 - Effettuazione di mercati straordinari	. 16
A	Art. 33 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità	. 17
A	Art. 34 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari	. 17
TIT	OLO III - COMMERCIO ITINERANTE	. 17
A	Art. 35 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	. 17
A	Art. 36 - Aree abilitate alla sosta prolungata	. 18
A	Art. 37 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli	. 18
TIT	OLO VI - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA	. 18
A	Art. 38 - Normativa igienico-sanitaria	. 18
TIT	OLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	. 19
A	Art. 39 - Carta di esercizio ed attestazione	. 19
A	Art. 40 - Vigilanza	. 19
A	Art. 41 - Sanzioni	. 19
A	Art. 42 - Risarcimento danni	. 19
A	Art. 43 - Diffida. Esecuzione d'ufficio	. 19
Δ	Art. 44- Rinvio a norme vigenti. Entrata in vigore	. 19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme generali ed ambito di applicazione.

- 1. Il presente regolamento definisce le competenze dei diversi organi comunali in relazione allo svolgimento delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche, disciplina le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi da parte degli operatori nell'esercizio dell'attività, così come stabilito dalle seguenti disposizioni:
 - decreto legislativo n. 114/98, così come modificato dal decreto legislativo n. 59/10;
 - decreto legislativo n. 59/10, così come modificato dal decreto legislativo n. 147/12;
 - intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Enti locali n. 83/CU in data 5.7.12, a norma dell'art. 8 comma 6 della legge 131/2003;
 - documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5.7.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/009/CR11/C1 del 24/01/2013;
 - legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6, così come modificata dalle legge regionale 29 aprile 2016, n. 10;
 - D.G.R. 22 dicembre 2010, n. IX/1062;
 - D.G.R. 27 giugno 2016, n. X/5345.
- 2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza derivanti dalla legge n. 241/1990 e dalle leggi regionali n. 1/2012.
- 3. Chiunque intenda effettuare l'attività di commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità ed occupazione di suolo ed aree pubbliche).
 - 4. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - allo svolgimento di attività su aree pubbliche diverse dal commercio al dettaglio di cui all'art.
 28 del D.Lgs 114/98 (edicole, chioschi di sola somministrazione, attività espositive, artigianali, ecc.)
 - allo svolgimento di attività nell'ambito di fiere definite ai sensi dell'Art. 27, c. 1 e, del D.Lgs 114/98, per le quali andrà eventualmente redatto apposito regolamento.
 - allo svolgimento di attività nell'ambito di fiere definite ai sensi dell'art. 120 della legge regionale n. 6/2010 e successive modificazioni e della Legge 7/2001.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a. per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b. per **aree pubbliche**: le strade e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c. per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d. per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- e. per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f. per **presenze** in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale:
- g. per **presenze effettive** in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- h. per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune di residenza o di sede legale per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche:
- i. per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, che viene utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e che è soggetto al rilascio della concessione;
- j. per **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- k. per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- I. per **scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- m. per **settore merceologico**: l'esercizio dell'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
 - n. per tipologia merceologica: il genere di merce venduta prevalentemente;
- o. per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- p. per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
 - q. per **imprenditori agricoli**: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
 - r. per legge regionale: la legge della Regione Lombardia n. 6/2010;
 - s. per registro imprese: il registro imprese di cui alla legge n. 580/1993;
 - t. per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza in data 3 aprile 2002;
 - u. per settore: il settore Urp-Commercio;
 - v. per **responsabile**: il responsabile del settore Urp-Commercio;
 - w. per regolamento: il presente regolamento.

Art. 3 - Finalità ed obiettivi

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

- a. favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c. rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d. favorire le zone in via di espansione o le zone soggette a flussi di mobilità e/o a vocazione turistica;
 - e. salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente;
- f. favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

- g. localizzare le aree mercatali in modo da consentire:
 - 1. un facile accesso ai consumatori;
 - 2. sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - 3. il minimo disagio alla popolazione;
 - 4. la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
- 5. un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- h. disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- i. promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali

- 1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati, il Comune deve rispettare:
 - a. le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b. i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c. le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse:
 - d. le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - e. le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f. la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante
 - 2. Nell'ambito di ogni mercato, esistente o di nuova istituzione, sono individuati i posteggi dedicati al settore alimentare e quelli per il settore non alimentare.

Art. 5 - Consultazione delle Parti Sociali

- 1. E' obbligatoria la consultazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche e di quelle del comune interessato per l'assunzione di decisioni in merito ai seguenti argomenti:
 - a. programmazione dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - b. definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c. istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati;
 - d. definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e. predisposizione dei regolamenti e delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche, ad eccezione di quelli assunti con procedure di urgenza per motivi e eccezionali e contingibili.
- 2. Le consultazione può avvenire facoltativamente anche per altri argomenti relativi al settore del commercio su aree pubbliche.
 - 3. Il parere degli organismi consultati ha sempre natura obbligatoria ma non vincolante.

Art. 6 - Compiti degli uffici comunali

- 1. La regolamentazione delle attività di commercio su aree pubbliche, l'istruttoria delle richieste e delle comunicazioni/SCIA, il rilascio delle autorizzazioni, la ricezione, l'esame e la risoluzione di reclami o ricorsi in materia vengono esercitate dal settore Urp-Commercio.
- 2. Le eventuali SCIA sono ricevute telematicamente dal SUAP-Sportello unico attività produttive presso il settore Edilizia Privata-Urbanistica/Ecologia;

- 3. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività, la redazione dei verbali di violazione, l'irrogazione di eventuali sanzioni, l'effettuazione della spunta e l'assegnazione giornaliera dei posteggi, vengono esercitate dal settore Polizia Locale.
- 4. Le competenze in materia spettano ai rispettivi responsabili ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/00.

Art. 7 - Esercizio dell'attività

- 1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su qualsiasi area pubblica, in forma itinerante, oppure su posteggi dati in concessione.
- 2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con mezzi mobili o a piedi, con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
- 3. L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- 4. L'autorizzazione per l'attività su posteggio in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
- 5. L'autorizzazione per l'attività di cui al comma 3 del presente articolo abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
- 6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
- 7. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione in aree mercatali

- 1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione è rilasciata dal responsabile del settore, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato.
 - 2. La graduatoria è approvata dal responsabile del settore Urp-Commercio.
- 3. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare una richiesta in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando, che sarà pubblicizzato come previsto dalle norme in vigore. Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a. i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b. codice fiscale/partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
 - c. il possesso dei requisiti morali e, se richiesti, professionali, ivi compresi quelli di cui all'art. 67 della legge regionale n. 6/10, così come modificato dalla legge regionale n. 3/12, con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei cittadini dei Paesi non Europei e dell'Unione Europea;
 - d. di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato, per ciascuno dei due settori, alimentare e non alimentare;
 - e. nell'ipotesi siano banditi più di un posteggio, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto;

- 4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i seguenti criteri:
 - A. Criteri legati alla maggior professionalità:
 - 1. anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
 - 2. anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
 - 3. anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;

L'anzianità dell'esercizio dell'impresa è comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

- B. Criteri legati all'anzianità acquisita sul posteggio:
- 4. pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanti la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato.
 - C. Criteri legati all'impresa:
- 5. presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva da parte dell'impresa partecipante = punti 3.
- 5. Le domande dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dal bando di assegnazione.
- 6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il responsabile cura che avvenga la pubblicazione della relativa graduatoria.
- 7. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
- 8. L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono rilasciate in osservanza della graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
- 9. Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, l'operatore dovrà provvedere all'inoltro telematico della SCIA segnalazione certificata di inizio attività, ai fini della notifica igienico sanitaria.
 - 10. La durata delle nuove concessioni è fissata in dodici anni decorrenti dalla data del rilascio.
- 11. Alla scadenza delle concessioni di posteggio, nei mercati o singoli, salvo quanto previsto dal successivo comma 12 in via transitoria, è indetto un bando per l'assegnazione dei posteggi resisi disponibili, secondo quanto previsto dal presente articolo.
- 12. In considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 59/2010 e dalla successiva Intesa della Conferenza Unificata rep. Atti 83/CU del 5.07.2012, è stabilito che:
- le concessioni aventi durata decennale scadute prima della data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (sino al 7.05.2010), rimangono efficaci sino alla scadenza prevista;
- le concessioni scadute dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (sino al 7.05.2010) e prima della data di adozione dell'Intesa della Conferenza Unificata (sino al 4.07.2012), sono prorogate sino alla data del 7.05.2017 compreso;
- le concessioni scadute dopo la data dell'adozione dell'Intesa della Conferenza Unificata (sino al 4.07.2012) sono prorogate sino al 4.07.2017.
- 13. Nel caso che, alla scadenza, l'Amministrazione non intenda concedere nuovamente il posteggio, deve procedere alla modifica del presente regolamento stabilendo la soppressione del posteggio stesso.

Art. 9 - Pubblicità dei posteggi liberi

In caso di disponibilità di posteggi liberi, il responsabile procede alla pubblicazione, per almeno sessanta giorni, all'albo pretorio del Comune del bando di assegnazione, che verrà redatto secondo i criteri di cui all'art. 7 comma 1. Il bando verrà trasmesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 10 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su eventuali posteggi fuori mercato dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento.

Art. 11 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Modalità di rilascio

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal responsabile del settore Urp Commercio.
- 2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a. generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b. codice fiscale/partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
 - c. il possesso dei requisiti morali e professionali, questi ultimi se richiesti ivi compresi quelli di cui all'art. 67 della legge regionale n. 6/10 così come modificato dalla legge regionale n. 3/12 con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei cittadini dei Paesi non Europei e dell'Unione Europea;
 - d. il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e. la eventuale tipologia merceologica;
 - f. di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
 - 3. Le domande possono essere:
 - a. inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento;
 - b. consegnate direttamente all'ufficio Protocollo del Comune;
 - c. inviate tramite PEC con firma digitale.

Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per attestare la data di invio delle domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante, per attestare la data di consegna al Comune, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio Protocollo, per l'invio tramite PEC la mail di avvenuta consegna.

- 4. La domanda viene assegnata in istruttoria al settore Urp-Commercio. Fino all'istituzione di un apposito sistema informativo regionale, il responsabile del procedimento comunica alla Direzione Generale della Regione Lombardia competente per il commercio i dati del richiedente, al fine di verificare se lo stesso sia o meno già in possesso di altra autorizzazione itinerante rilasciata da altro comune lombardo.
- 5. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne da comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
- 6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Responsabile non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

- 7. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- 8. Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, l'operatore dovrà provvedere all'inoltro telematico della SCIA segnalazione certificata di inizio attività ai fini di notifica igienico sanitaria.

Art. 12 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

- 1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
- 2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
- 3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
- 4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
- 5. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di trasferimento dell'azienda, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
- 6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non possieda dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dalla possibilità di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile.
- 7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile.

Art. 13 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

- 1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui la gestione ha termine. Cessata la gestione, entrambe sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
- 2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, al Comune nel quale intende avviare l'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine quattro mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

- 3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere l'allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione. Qualora il Comune indicato dal subentrante sia diverso da quello del cedente, il titolo originario viene trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.
- 4. Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, nel caso in cui l'operatore proceda alla modifica dell'automezzo o, comunque, del ciclo produttivo, lo stesso dovrà provvedere all'inoltro telematico della SCIA segnalazione certificata di inizio attività ai fini di notifica igienico sanitaria.

Art. 14 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

- 1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
 - 2. Si considerano di particolare gravità:
 - a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b. l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 15 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal Responsabile quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. In caso di attività stagionale e previa comunicazione in merito da parte dell'operatore interessato, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
 - c. l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità:
 - d. il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali;
 - e. non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali;
 - f. non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni e la carta di esercizio in originale;
 - g. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata entro un anno dalla comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
- 2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
- 3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 16 - Indirizzi generali in materia di orari

- 1. In conformità agli indirizzi della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a. la fascia oraria massima di esercizio risulta compresa tra le ore 05 e le ore 24;
- b. per particolari manifestazioni, comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche può essere protratta fino alle ore 02 con provvedimento del Responsabile, come da autorizzazione alla manifestazione rilasciata dal competente ufficio;
- c. per particolari motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse, il Responsabile può stabilire limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuta al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.
- 2. Il Responsabile provvede, sentite le Parti Sociali, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.
- 3. Gli orari del mercato, in atto alla data di approvazione del Regolamento, sono indicati nelle schede relative.

Art. 17 - Festività

- 1. Qualora il mercato cada nei giorni di Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1 novembre e Natale, lo stesso, a richiesta degli operatori, potrà non essere effettuato. Il Responsabile potrà autorizzare lo svolgimento del mercato stesso il giorno precedente, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.
- 2. In caso di anticipazione del mercato, le eventuali assenze non saranno conteggiate ai fini della graduatoria di cui al successivo articolo 22.

Art. 18 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Durante lo svolgimento del mercato sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, fatta eccezione ai mezzi di soccorso.

Art. 19 - Condotta dei venditori

- 1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
- 2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste. Non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.
- 3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 20 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

- 1. In osservanza del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso anche temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche sono sottoposti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani secondo i modi e i tempi stabiliti dal competente settore comunale.
- 2. La permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone di occupazione.

Art. 21 - Presenza dell'operatore commerciale, dimostrazione del titolo, informazioni

- 1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale e della carta di esercizio vidimata secondo le procedure informatiche stabilite dalla Regione Lombardia. Della carta di esercizio vidimata l'operatore dovrà conservare copia da esibire a richiesta della Polizia Locale.
- 2. In caso di assegnazione, anche temporanea, di più posteggi nella stessa area mercatale, presso ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.
- 3. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono saper dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, famigliare e qualunque altro titolo.

Art. 22 - Calcolo delle presenze nelle mercati

- 1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato.
- 2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, si presenta nel posteggio dopo l'orario d'inizio di occupazione dei posteggi oppure si assenta prima dell'orario di fine delle operazioni di vendita, è considerato assente. Gli orari d'inizio di occupazione dei posteggi e di fine delle operazioni di vendita sono indicati negli Allegati A e B del Regolamento.
- 3. Il personale incaricato del controllo del mercato provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato stesso ed il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quella occasione.
- 4. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Comando della Polizia Locale.
- 5. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica entro la terza giornata di assenza o entro la seconda giornata di rientro, nei modi che seguono:
 - a. inviando il certificato medico all'indirizzo mail comune.cornatedadda@cert.legalmail.it;
 - b. inviando il certificato medico per posta ordinaria al Comune di Cornate d'Adda via Volta 29 20872 Cornate d'Adda;
 - c. presentando direttamente il certificato medico all'agente di Polizia Locale in servizio sul mercato;
 - 6. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione.

Art. 23 - Istituzione, spostamento, soppressione, modifica

- 1. I casi di istituzione, di spostamento, di soppressione, di modifica permanente del giorno di effettuazione dei mercati e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Comunale Consultiva.
- 2. L'aumento e la riduzione del numero dei posteggi dei mercati comporta la modifica del presente regolamento con deliberazione del Consiglio comunale. Nell'ipotesi di aumento dei posteggi, la modifica sarà effettuata, acquisito il parere favorevole della Regione, così come previsto dalle vigenti disposizioni.

- 3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati e dei posteggi fuori mercato eventualmente individuati, è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, ed è adottato dal Responsabile di settore.
- 4. Per il trasferimento permanente si procederà alla riassegnazione dei posteggi secondo i criteri di cui ai precedenti artt. 7 e 8.

Art. 24 - Manifestazioni con esercizio occasionale dell'attività di vendita su aree pubbliche

- 1. Per manifestazioni con esercizio occasionale dell'attività di vendita su aree pubbliche si intendono quelle manifestazioni, organizzate dall'Amministrazione Comunale, da comitati e/o altri soggetti privati, che prevedono al loro interno l'esposizione di merci o prodotti, compresi quelli derivanti da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore.
- 2. In occasione di tali manifestazioni possono essere ammessi a partecipare sia gli operatori professionali che non, purché pongano in vendita opere del proprio ingegno (opere dei creativi, opere dell'ingegno creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, etc..) e fatto salvo il rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria e sanitaria.

Art. 25 - Aree commerciali private

- 1. All'interno di aree commerciali private l'esercizio dell'attività di commercio può essere svolta da operatori commerciali su area pubblica nel rispetto della disciplina vigente.
- 2. L'orario di servizio è subordinato all'orario di apertura della suddetta area commerciale e comunque nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'art. 16 del Regolamento.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 26 - Individuazione delle aree

- 1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è di competenza del Consiglio Comunale che, nel rispetto degli indirizzi regionali, nell'individuarle determina:
 - a. l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b. il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
 - c. il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
 - d. l'eventuale numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai battitori;
 - e. le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
 - 2. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variata in relazione:
 - a. alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b. al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c. alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 27 - Utilizzo del posteggio

- 1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.
- 2. Qualora nella concessione e nella autorizzazione non vengano indicate le singole merceologie ammesse, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

- 3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:
 - a. non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
 - b. tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa;
 - c. i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dalla chiusura;
 - d. i banchi di vendita devono essere posti in allineamento con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati;
 - e. gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti;
 - f. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio;
 - g. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
 - h. non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
 - i. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
 - j. i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso i luoghi a ciò destinati o predisposti e il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
 - k. è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
 - i. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale, la carta di esercizio e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta del personale addetto al controllo;
 - m. è vietato applicare il cosiddetto sistema del "banco a giro", consistente nello scaricare completamente l'automezzo dell'azienda e nel posizionare i banchi su tutta l'area in concessione;
 - n. l'occupazione del posteggio nei mercati settimanali deve essere effettuata entro l'orario di inizio di occupazione dei posteggi, come indicato negli Allegati A e B del Regolamento. I posteggi non occupati entro tale ora saranno considerati liberi ed assegnati con i criteri previsti dal successivo art. 33

Art. 28 - Scambio reciproco di posteggio

- 1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Responsabile.
- 2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che venga inoltrata apposita istanza al Settore sottoscritta da entrambe le parti in causa.
- 3. È facoltà del Responsabile accogliere l'istanza e rilasciare il provvedimento con il quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni, la cui durata rimane invariata.
- 4. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto della suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 29 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

- 1. Agli imprenditori agricoli viene riservato un posteggio nel mercato.
- 2. Per l'assegnazione si procede con le modalità indicate agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, inviando copia del bando alle associazioni di categoria a livello provinciale.
- 3. Il posteggio concesso all'imprenditore agricolo, se non viene temporaneamente utilizzato dallo stesso, può essere assegnato, per il solo giorno di svolgimento del mercato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 30 - Revoca della concessione del posteggio

- 1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
- 2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
- 3. In caso di revoca, all'interessato potrà essere assegnato un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non potrà avere una superficie inferiore e dovrà essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, potrà continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
- 4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 31 - Spunta ed assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi

- 1. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dagli agenti di Polizia Locale entro le ore 8.30, nel rispetto della graduatoria, dei settori e delle eventuali tipologie merceologiche, se previste, nonché delle dimensioni del posteggio in riferimento al veicolo ed alle attrezzature che l'operatore commerciale vuole utilizzare.
- 2. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, o "spunta", è necessario presentare una domanda per essere inseriti nell'apposita graduatoria. Il modulo per la domanda può essere richiesto sia agli agenti in servizio sul mercato che presso il servizio Commercio, ovvero scaricato dal sito internet comunale. La domanda è assegnata al servizio Commercio, che successivamente alla verifica di regolarità formale, la trasmette al Comando di Polizia locale per l'inserimento nella graduatoria.
- 3. La graduatoria è stilata dal Comando di Polizia Locale ai sensi del punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata sulla base del criterio del maggior numero di presenze, intese come numero di volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. In caso di parità verrà utilizzato il criterio del sorteggio.
- 4. La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente è motivo di non registrazione della presenza.
- 5. La graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo, con valenza annuale, verrà aggiornata in occasione di ogni giornata di mercato. Alla fine di ogni anno solare gli operatori che non hanno totalizzato un numero minimo di presenze pari alla metà delle giornate di effettuazione del mercato nell'ultimo triennio saranno cancellati dalla graduatoria. Ventisei saranno cancellati dalla graduatoria. Le assenze per malattia, gravidanza o infortunio, debitamente documentate, saranno considerate come giustificate.
- 6. I titolari di posteggio non possono partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti utilizzando la medesima autorizzazione corrispondente al posteggio assegnato nel medesimo mercato.

Art. 32 - Effettuazione di mercati straordinari

- 1. Nel corso dell'anno può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti.
- 2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di tre.

- 3. La proposta può essere presentata, per iscritto, sia da operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato sia dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica.
- 4. Sulla proposta, che deve pervenire con un anticipo di almeno trenta giorni, decide la Giunta Comunale, della cui decisone deve essere data comunicazione agli operatori almeno con quindici giorni di anticipo.

Art. 33 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

- 1. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati.
- 2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
- 3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
- 4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 34 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

- 1. L'ubicazione del mercato settimanale attualmente in atto in località Cornate d'Adda, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni totali e quelle dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati negli Allegati A, A1 e nella planimetria denominata "Area Mercato Cornate", parti integranti del Regolamento.
- 2. L'ubicazione del mercato settimanale attualmente in atto in località Colnago, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni totali e quelle dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati negli Allegati B, B1 e nella planimetria denominata "Area Mercato Colnago", parti integranti del Regolamento.

TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 35 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

- 1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita, decorsi i quali è fatto obbligo all'operatore di spostarsi di almeno mt 250.
- 2. La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree a sosta prolungata appositamente individuate nell'articolo seguente.
- 3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
- 4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale:
 - a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - b. nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;

- c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
- d. lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina;
- e. lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.
- 5. Durante lo svolgimento dei mercati, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato.
- 6. Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nell'Allegato C parte integrante del Regolamento.

Art. 36 - Aree abilitate alla sosta prolungata

1. Nelle sottoelencate aree la sosta degli operatori itineranti può essere prolungata oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di vendita, senza la presenza continuativa dei clienti, con le seguenti limitazioni di tempo, merceologia e tipologia di attrezzature.

N°	AREA	PERIODO	ORARI	MERCEOLOGIE	TIPO
1	Alzaia zona Bertini	Da marzo ad ottobre	Dalle 9.00 alle 19.00	Somministrazione alimenti e bevande	Negozio mobile (veicolo speciale uso negozio)
2	Alzaia Zona Esterle	Da marzo ad ottobre	Dalle 9.00 alle 19.00	Somministrazione alimenti e bevande	Negozio mobile (veicolo speciale uso negozio)

2. L'esatta perimetrazione delle aree è indicata negli allegati cartografici.

Art. 37 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli

Le disposizioni di cui all'art. 33 del Regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO VI - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 38 - Normativa igienico-sanitaria

- 1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
- 2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
- 3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni dei mercati, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
- 4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e

doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Carta di esercizio ed attestazione

- 1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale e dell'attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, così come previsto dalla normativa regionale vigente.
- 2. La verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali deve essere effettuata annualmente nel rispetto delle procedure informatiche e dei termini stabiliti dalla Regione Lombardia.

Art. 40 - Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e sull'osservanza del presente Regolamento è affidata, per quanto di competenza di ciascun servizio, al Comando di Polizia Locale, al servizio Commercio e al servizio Tributi.

Art. 41 - Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge Regionale 6/2010 e sue modifiche ed integrazioni, l'inosservanza delle disposizione contenute nel seguente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa fissata nella misura unica in euro 500,00.

Art. 42 - Risarcimento danni

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalle sanzioni di cui all'art. 41 del Regolamento, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 43 - Diffida. Esecuzione d'ufficio

- 1. In tutti i casi nei quali sia constatata una violazione alle norme del Regolamento, il Responsabile, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale, prescrivendogli un termine tassativo.
- 2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 44- Rinvio a norme vigenti. Entrata in vigore

- 1. Per quanto non previsto e disciplinato nel Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti comunitarie, nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
- 2. Il Regolamento, composto da 44 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

Allegato A del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

MERCATO SETTIMANALE CORNATE D'ADDA (Art. 34 del Regolamento)

AREA

Area parcheggio via Circonvallazione/ ang. via Marconi e parte della Via Marconi

GIORNO Sabato

ORARI

Inizio occupazione posteggi: tra le 6.45 e le 8.00

Inizio operazioni di vendita: 7.00 Fine operazioni di vendita: 13.30 Sgombero posteggi: 14.00

N. POSTEGGI

23 posteggi totali di cui:

9 posteggi per generi alimentari

13 posteggi per generi non alimentari e fioristi

1 posteggio per imprenditori agricoli

Allegato A1

del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

Pianta Organica Mercato di CORNATE

N° posteggio	Larghezza	Lunghezza	Superficie	Settore
1	5,00	8,70	43,50	NON ALIMENTARE
2	5,00	7,60	38,00	NON ALIMENTARE
3	5,00	6,30	31,50	NON ALIMENTARE
4 (ex 7)	5,00	7,00	35,00	NON ALIMENTARE
5 (ex 8)	5,00	8,40	42,00	NON ALIMENTARE
6 (ex 9)	6,00	8,00	48,00	NON ALIMENTARE
7 (ex 10)	5,50	8,30	45,65	NON ALIMENTARE
8 (ex 11)	4,20	8,00	33,60	NON ALIMENTARE
9 (ex 12)	5,20	8,00	41,60	NON ALIMENTARE
10 (ex 13)	5,20	9,50	49,40	NON ALIMENTARE
11 (ex 14)	5,00	7,70	38,50	NON ALIMENTARE
12 (ex 15)	4,40	6,90	30,36	NON ALIMENTARE
13 (ex 16)	4,80	8,10	38,88	NON ALIMENTARE
14 (ex 17)	3,90	5,10	19,89	PRODUTTORI DIRETTI
15 (ex 18)	6,40	8,30	53,12	ALIMENTARE
16 (ex 19)	6,50	7,00	45,50	ALIMENTARE
17 (ex 20)	6,50	7,80	50,70	ALIMENTARE
18 (ex 21)	3,80	5,10	19,38	ALIMENTARE
19 (ex 22)	3,60	6,50	23,40	ALIMENTARE
20 (ex 23)	3,80	6,00	22,80	ALIMENTARE
21 (ex 24)	4,50	6,00	27,00	ALIMENTARE
22 (ex25)	3,90	5,90	23,01	ALIMENTARE
23 (ex 26)	4,80	6,70	32,16	ALIMENTARE

Allegato B del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

MERCATO SETTIMANALE COLNAGO (Art. 34 del Regolamento)

AREA

Via Manzoni, piazza Libertà e via di collegamento con piazza S. Alessandro

GIORNO

Sabato

ORARI

Inizio occupazione posteggi: tra le 6.45 e le 8.00

Inizio operazioni di vendita: 7.00 Fine operazioni di vendita: 13.30 Sgombero posteggi: 14.00

N. POSTEGGI

- 11 posteggi totali di cui:
 - 5 posteggi per generi alimentari
 - 4 posteggi per generi non alimentari e fioristi
 - 1 posteggio per generi alimentari e/o non alimentari
 - 1 posteggio per imprenditori agricoli

Allegato B1 del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

Pianta Organica Mercato di COLNAGO

N° posteggio	Larghezza	Lunghezza	Superficie	Settore
1 (ex 2)	5,20	7,50	39,00	NON ALIMENTARE
2 (ex 1)	6,00	10,00	60,00	ALIMENTARE
3 (ex 6)	3,80	5,20	19,76	ALIMENTARE
4 (ex 3)	6,00	7,50	45,00	ALIMENTARE
5 (ex 4)	5,60	7,10	39,76	NON ALIMENTARE
6 (ex 10)	5,00	4,00	20,00	PRODUTTORI DIRETTI
7	5,50	6,30	34,65	ALIMENTARE
8 (ex 12)	7,20	9,20	66,24	NON ALIMENTARE
9 (ex 11)	6,30	6,40	40,32	ALIMENTARE
10 (ex 8)	6,00	6,60	39,60	NON ALIMENTARE
11 (ex 13)	5,40	8,00	43,20	MISTO

Allegato C del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

COMMERCIO ITINERANTE (Art. 35 del Regolamento)

Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza viabilistica, non é ammessa attività alcuna di commercio su area pubblica in forma itinerante lungo entrambi i lati delle seguenti vie e piazze, già interessate da ingenti flussi di traffico veicolare per l'intero arco della giornata e comunque non idonee, per i tratti indicati, a permettere la sosta senza che ciò costituisca serio intralcio alla viabilità ordinaria:

- Strada Provinciale – Tangenziale Cornate-Colnago, piazza don G. Ambrosiani, piazza XV Martiri, piazza Liberta', piazza Sant'Alessandro.

Nei giorni di mercato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è comunque interdetto nelle aree circostanti fino a una distanza di 500 metri (LR 6/2010).

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Riformulazione allegato A1

Allegato A1

del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

Pianta Organica Mercato di CORNATE

N° posteggio	Larghezza	Lunghezza	Superficie	Settore
1	5,00	8,70	43,50	NON ALIMENTARE
2	5,00	7,60	38,00	NON ALIMENTARE
3	5,00	6,30	31,50	NON ALIMENTARE
4 (ex 7)	5,00	7,00	35,00	NON ALIMENTARE
5 (ex 8)	5,00	8,40	42,00	NON ALIMENTARE
6 (ex 9)	6,00	8,00	48,00	NON ALIMENTARE
7 (ex 10)	5,50	8,30	45,65	NON ALIMENTARE
8 (ex 11)	4,20	8,00	33,60	NON ALIMENTARE
9 (ex 12)	5,20	8,00	41,60	NON ALIMENTARE
10 (ex 13)	5,20	9,50	49,40	NON ALIMENTARE
11 (ex 14)	5,00	7,70	38,50	NON ALIMENTARE
12 (ex 15)	4,40	6,90	30,36	NON ALIMENTARE
13 (ex 16)	4,80	8,10	38,88	NON ALIMENTARE
14 (ex 17)	3,90	5,10	19,89	PRODUTTORI DIRETTI
15 (ex 18)	6,40	8,30	53,12	ALIMENTARE
16 (ex 19)	6,50	7,00	45,50	ALIMENTARE
17 (ex 20)	6,50	7,80	50,70	ALIMENTARE
18 (ex 21)	3,80	5,10	19,38	ALIMENTARE
19 (ex 22)	3,60	6,50	23,40	ALIMENTARE
20 (ex 23)	3,80	6,00	22,80	ALIMENTARE
21 (ex 24)	4,50	6,00	27,00	ALIMENTARE
22 (ex25)	3,90	5,90	23,01	ALIMENTARE
23 (ex 26)	4,80	6,70	32,16	ALIMENTARE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Riformulazione allegato A

Allegato A del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

MERCATO SETTIMANALE CORNATE D'ADDA (Art. 34 del Regolamento)

AREA

Area parcheggio via Circonvallazione/ ang. via Marconi e parte della Via Marconi

GIORNO Sabato

ORARI

Inizio occupazione posteggi: tra le 6.45 e le 8.00

Inizio operazioni di vendita: 7.00 Fine operazioni di vendita: 13.30 Sgombero posteggi: 14.00

N. POSTEGGI

23 posteggi totali di cui:

9 posteggi per generi alimentari

13 posteggi per generi non alimentari e fioristi

1 posteggio per imprenditori agricoli